

CONVENZIONE

ai sensi dell'art.23 della Legge Provinciale n. 13 del 2007 e s.m.

PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO PER ADULTI E ANZIANI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME DA PARTE DI SOGGETTI PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE E DI CONTESTO ISCRITTI AGLI ELENCHI DI ACCREDITAMENTO APERTO DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Codice CIG: **** Codice CUP: ***

Tra le parti:

- ✓ **COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME**, con sede in Via Alberti n. 4, CAP 38033 Cavalese (TN) C.F. 91016130220 Partita I.V.A. n. 02173940228 nella persona del Presidente della Comunità sig. Fabio Vanzetta, nato a Cavalese il 07/08/1963, di seguito denominata Comunità;
- e
- ✓ **XXXXXXX** con sede legale in via xxx, CAP XXXX xxxxxx (XX) Partita IVA n.xxx – Codice fiscale xxxx nella persona del Legale rappresentante **sig. xxxx, nato a xxx il xxx**, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, di seguito denominato Soggetto gestore;

PREMESSO CHE

- ✓ la Comunità territoriale val di Fiemme è chiamata a porre in essere procedure conformi all'art. 22, comma 3, lett. c) della L.P. n. 13/2007, il quale precisa che i servizi di cui alla presente Convenzione vengono affidati ad uno o più soggetti del Terzo settore in possesso dell'accREDITAMENTO provinciale, previo esperimento di adeguate procedure comparative.
- ✓ L'iter di accREDITAMENTO, che consiste nell'accERTAMENTO del possesso di determinati requisiti di qualità in capo ai soggetti chiamati a gestire l'erogazione del servizio, segue la disciplina dettata a riguardo dall'art. 20 della L.P. 13/2007 e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg).
- ✓ Con decreto del Presidente della Comunità territoriale della val di Fiemme n. ____ di data _____ recante *"Approvazione Avviso pubblico per l'iscrizione ad Elenchi aperti di Soggetti prestatori accREDITATI con i quali stipulare convenzioni per i servizi Età anziana domiciliare e di contesto (Assistenza domiciliare e di contesto e Pasti a domicilio) previsti dal catalogo dei Servizi socio-assistenziali per adulti e anziani residenti nel territorio della Comunità territoriale della val di Fiemme."*, al quale si rimanda integralmente, si è stabilito di istituire Elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso di idoneo accREDITAMENTO provinciale con i quali stipulare convenzioni per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell'art.22, co. 3, lett. b) della L.P. 13/2007, di servizi di Assistenza domiciliare e di contesto per adulti e anziani.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula la seguente Convenzione

Art. 1

Individuazione dei contraenti

La Comunità territoriale della val di Fiemme, di seguito denominata "Comunità", affida a xxx – di seguito denominata "Soggetto gestore", con sede a xxx in via xxx Partita IVA n.xxx – Codice fiscale xxxx, che accetta, l'affidamento di Servizi di assistenza domiciliare e di contesto, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei successivi articoli.

Il Soggetto gestore si impegna a dare piena e costante attuazione a quanto previsto dal servizio oggetto di accREDITAMENTO, fatti salvi eventuali adeguamenti che potranno essere richiesti successivamente dalla Comunità e concordati con il Soggetto gestore, in ordine al modello organizzativo del Servizio ed alla sua evoluzione.

Il Soggetto gestore dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni a suo carico previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità ed il Soggetto gestore con riferimento ai criteri generali definiti dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (*Politiche sociali nella provincia di Trento*), dalla delibera di Giunta Provinciale n. 173/2020 con la quale è stato approvato il *Catalogo provinciale dei servizi socio – assistenziali* e dal

decreto del Presidente della Comunità territoriale della val di Fiemme n. __ di data __/__/____ di pubblicazione dell'Avviso per la costituzione dell'Elenco aperto dei soggetti gestori del servizio in premessa.

Rientrano nella presente Convenzione le seguenti tipologie di intervento identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità, all'interno delle relative schede del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* approvato con delibera della Giunta provinciale n. 173/2020:

✓ Scheda 3.20 - Area età anziana/ambito domiciliare e di contesto

Assistenza domiciliare e di contesto

Gli interventi regolati dal presente contratto, secondo quanto disposto dalla L.P. 13/2007, sono rivolti a persone singole o nuclei familiari residenti sul territorio comprensoriale che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o che comportino il rischio d'emarginazione, con l'obiettivo di concorrere a:

- mantenere, rafforzare e ripristinare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel nucleo familiare, anche promuovendo ed attivando le risorse esterne al nucleo;
- prevenire i rischi di disgregazione sociale ed isolamento e rimuovere le condizioni di emarginazione;
- evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali e favorire i rientri nella propria abitazione attraverso progetti di riabilitazione mirati.

Le attività oggetto del presente contratto riguardano prestazioni nei seguenti ambiti:

- aiuto domiciliare e di sostegno alla persona presso il domicilio degli utenti, Centri per anziani/adulti ed alloggi protetti, ivi compreso il trasporto ed accompagnamento dell'assistito;
- igiene ambientale a domicilio ove non sia necessario un particolare sostegno relazionale o altre attività particolarmente qualificate;

La presente Convenzione consiste in un accordo amministrativo con valore negoziale, stipulato ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 e dell'art. 11 della L. 241/1990, in combinato disposto.

Con la presente Convenzione la Comunità conferma, a seguito di buon esito delle attività di verifica effettuate, l'iscrizione del Soggetto gestore all'Elenco per l'erogazione di Servizi di Assistenza domiciliare e di contesto per adulti e anziani

Il Soggetto gestore è riconosciuto con il numero riportato sul certificato di accreditamento provinciale.

L'iscrizione all'Elenco viene concessa alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei documenti richiesti alla domanda di iscrizione.

I soggetti responsabili dell'esecuzione della presente Convenzione sono:

- ✓ per il Soggetto gestore: colui che viene indicato nella domanda di iscrizione all'Elenco e/o sue eventuali modifiche;
- ✓ per la Comunità: il Responsabile del Servizio socio-assistenziale e i dipendenti da costui individuati.

L'istituzione, da parte della Comunità, degli Elenchi per l'erogazione di Servizi di Assistenza domiciliare e di contesto è necessaria a dar attuazione ai provvedimenti sopra richiamati e con riferimento a specifiche tipologie di intervento, pur con la necessità di monitorarne e valutarne l'impatto in termini economici, organizzativi e gestionali.

L'istituzione degli Elenchi aperti ha natura sperimentale. La Comunità si riserva pertanto di rivalutare il proprio interesse pubblico a tale strumento di affidamento dei servizi, mantenendo nel contempo un raffronto costante con i soggetti del Terzo settore coinvolti.

Art. 3

Definizione oggetto delle prestazioni

Aiuto domiciliare e di sostegno alla persona

Il soggetto gestore si impegna ad attuare i seguenti interventi di assistenza domiciliare che rientrano nell'ambito dell'aiuto a domicilio, seguendo le indicazioni del Servizio Sociale ed in base ai piani di assistenza elaborati dall'assistente sociale, concordando con il soggetto gestore e l'utente modalità compatibili con l'ottimizzazione degli orari e delle risorse esistenti, al fine di evitare il più possibile buchi di orario e trasferimenti tra un utente e l'altro, i seguenti interventi:

- a) cura ed aiuto alla persona;
- b) governo della casa ed eventuale ritiro e riconsegna biancheria;
- c) attività di sostegno relazionale e nella gestione di compiti familiari;
- d) trasporto ed accompagnamento utenti (visite mediche, centri diurni e centri servizi).

Specificatamente il soggetto gestore si impegna ad attuare sia per brevi, che per lunghi periodi gli interventi di assistenza domiciliare a favore degli utenti residenti sul territorio della Comunità per i quali, su valutazione del Servizio

sociale, sia necessario attivare il servizio di assistenza domiciliare.

Gli interventi d'aiuto domiciliare dovranno essere garantiti dal soggetto gestore per tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e giorni festivi inclusi, all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 21.00.

L'unità di misura della prestazione d'aiuto domiciliare è "l'ora fronte utente" per ciascun operatore richiesto, come risultante dal sistema di rilevazione in uso, terminale e badge elettronico (vedasi anche art. 13 corrispettivi e tariffario), con una maggiorazione di 6 minuti per ogni ora di servizio fronte utente.

Le ore di prestazione richieste al soggetto gestore nei giorni di sabato, domenica e festivi non potranno superare il 25% della media delle ore giornaliere erogate nei restanti giorni della settimana, salvo casi eccezionali da concordare preventivamente con il soggetto gestore.

Per le ore effettuate per trasporto ed accompagnamento, sarà riconosciuto al soggetto gestore una maggiorazione della tariffa oraria normale pari al 20%, al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'utilizzo di automezzi di proprietà del soggetto gestore, (tasse di possesso, ammortamento mezzi, spese carburante, spese assicurative, manutenzioni ecc.).

Ai fini della quantificazione dei volumi di lavoro potenziali per il periodo 2024/2027 si evidenziano le ore riconosciute all'attuale gestore in convenzione per gli anni 2018-2019-2021-2022-2023 (l'anno 2020 non è considerato in quanto le attività sono state particolarmente ridotte causa Covid).

ORE	2018	2019	2021	2022	2023
Aiuto domiciliare	12.338,68	17.481,50	16.204,59	15.476,96	11.695,50
Trasporto utenti	93,01	503,34	313,59	474,69	284,30
TOTALE	12.431,69	17.984,84	16.518,18	15.951,65	11.979,80

Art. 4

Luogo di svolgimento delle attività

Il luogo prioritario di svolgimento del servizio è il territorio della Comunità territoriale della val di Fiemme. Occasionalmente potrà essere prevista l'erogazione degli interventi anche al di fuori del territorio della Comunità, per accompagnamento a visite o supporto per ricovero ospedaliero.

Art. 5

Obblighi della Comunità

La Comunità, avendo verificato con le modalità previste dalle norme vigenti, la conformità del Soggetto gestore ai requisiti previsti dall'Avviso approvato con decreto del Presidente della Comunità n. __ di data __/__/__, autorizza il Soggetto gestore ad erogare i Servizi di Assistenza domiciliare e di contesto ed a citare tale iscrizione relativamente alle attività accreditate, nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa.

La Comunità provvede ad attuare le necessarie verifiche in ordine alla persistenza dei requisiti per l'accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive.

La Comunità si obbliga ad aggiornare periodicamente l'elenco dei Soggetti gestori che hanno ottenuto l'accreditamento ed a pubblicarne gli esiti sul proprio sito istituzionale.

La Comunità si obbliga a comunicare al Soggetto gestore, con la massima tempestività, sia l'attivazione, sia l'eventuale cessazione dell'erogazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta in capo alla Comunità alcun obbligo in ordine all'utilizzo del servizio, ma costituisce condizione necessaria, nel caso in cui si verifichino i presupposti indicati nei criteri generali sopra richiamati, all'affidamento di utenti da parte della Comunità.

L'iscrizione del Soggetto gestore nel/gli Elenco/chi della Comunità ed il convenzionamento, non assicurano un volume prestabilito di prestazioni.

In linea generale l'inserimento nell'Elenco e la sottoscrizione della convenzione non comportano alcun obbligo in capo alla Comunità in riferimento a un numero minimo di presenze/utenti e/o a forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora non venga richiesto il servizio offerto dal Soggetto gestore.

Art. 6

Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato si impegna a:

- a) accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti citati in premessa, che s'intendono integralmente recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- b) mantenere i requisiti previsti nei citati provvedimenti;
- c) mantenere i requisiti richiesti per operare in regime di autorizzazione e per conto della Comunità; questo comprende anche l'obbligo a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che la Comunità apporterà ai documenti che verranno pubblicati dalla Comunità stessa, secondo le modalità indicate dalla presente Convenzione e la disponibilità ad accettare ed uniformarsi a tali modifiche, salvo che non decida di esercitare il diritto di recesso previsto dalla presente Convenzione;
- d) comunicare alla Comunità ogni variazione che possa compromettere il mantenimento di tali requisiti e la conseguente iscrizione nell'Elenco/negli Elenchi o, se non dovesse essere più in grado di soddisfare i requisiti di accreditamento;
- e) organizzare un modulo/drive condiviso con il servizio, il quale andrà popolato con gli interventi effettuati, sospensioni e altre comunicazioni utili;
- f) assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali/socio-educative poste in essere dai propri operatori;
- g) informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi beneficiario che richieda l'esecuzione di attività accreditate, consentendogli di prendere visione della Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nella documentazione;
- h) rispettare il Codice di comportamento della Comunità, e pubblicizzare l'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità solo rispetto allo scopo per il quale si è stati iscritti, nonché ad utilizzare il contenuto delle delibere di iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della comunità ed accreditamento provinciale nell'esercizio delle proprie attività;
- i) informare tempestivamente i beneficiari coinvolti, in merito a sospensioni, riduzioni o revoche dell'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità, del proprio accreditamento provinciale e relative conseguenze;
- j) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- k) collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, al fine di facilitare le relative verifiche;
- l) collaborare con il Servizio socio-assistenziale per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale elaborato a favore del beneficiario dell'intervento;

Il Soggetto accreditato garantisce che tutte le attività svolte in relazione all'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità ed all'accreditamento provinciale siano effettuate secondo la normativa vigente di riferimento applicabile e secondo le prescrizioni della Comunità indicate nella presente Convenzione e nel relativo successivo scambio di corrispondenza.

L'attività del Soggetto gestore viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'accreditamento provinciale ed all'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità che comprendono, ove applicabile, la verifica delle capacità del Soggetto di fornire con regolarità un servizio che soddisfi i requisiti del beneficiario dell'intervento e quelli cogenti applicabili in coerenza con l'ambito di applicazione del certificato di accreditamento provinciale.

Il Soggetto accreditato si impegna ad informare immediatamente la Comunità circa:

- a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione delle attività di cui all'accreditamento provinciale ed all'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità;
 - b) l'eventuale variazione della composizione societaria, il trasferimento della titolarità dell'accreditamento ad un nuovo soggetto giuridico, a seguito di una modifica della ragione sociale, la cessione di ramo d'azienda ad altro soggetto o altra variazione societaria;
 - c) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione, dell'Alta Direzione o del personale responsabile del Soggetto accreditato rispetto a quanto comunicato in precedenza ed in particolare:
 - modifica del personale Direttivo;
 - modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di Accreditamento;
 - variazione dei delegati alla firma
 - sede legale e operativa;
 - d) ogni variazione dello scopo dell'accreditamento provinciale e dell'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità;
 - e) ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa inficiare la capacità del Soggetto gestore di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'accreditamento provinciale e l'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità
-

Il Soggetto accreditato dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata alla Comunità, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare la Comunità da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti della Comunità a causa dell'attività posta in essere dal Soggetto stesso in virtù della presente Convenzione.

Il Soggetto accreditato si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.

Il Soggetto accreditato si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa per la reputazione della Comunità o tale da portare discredito per le attività accreditate.

Art. 7

Organizzazione degli interventi

- La Comunità provvede, attraverso il Servizio Sociale, ad accogliere le domande di accesso ai servizi, ad accertare e valutare lo stato di bisogno e a ipotizzare dei piani di assistenza domiciliare.
- Per la tipologia d'intervento di cui alla presente Convenzione l'accesso avviene su invio del Servizio sociale territoriale, a seguito di un percorso di valutazione che vede la partecipazione dell'utente e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
- L'equipe che ha in carico la situazione definisce con la persona e i soggetti a vario titolo coinvolti, il Progetto assistenziale, il quale contiene indicazioni riguardanti la durata dell'intervento, gli orari di esecuzione dello stesso, nonché il Soggetto gestore individuato dal beneficiario con l'intervento di mediazione assicurato dall'Assistente sociale.
- La scelta del Soggetto gestore del servizio, individuato all'interno degli Elenchi della Comunità, viene effettuata dal beneficiario (o persona che ne cura gli interessi) sulla base della valutazione di cui al punto precedente, del miglior interesse del beneficiario e delle relative esigenze (come ad esempio: la continuità assistenziale del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri familiari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità oggettive del Soggetto gestore interpellato che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico dell'utente ecc.), e comunque previo confronto e con la mediazione dell'Assistente sociale titolare della presa in carico.
- Ove le prestazioni previste dal progetto individualizzato e le esigenze dell'utente possano essere soddisfatte unicamente dall'offerta di un solo Soggetto gestore (ad esempio tenendo conto anche della prossimità territoriale al contesto di vita dell'utente e della disponibilità in quel dato momento dei Soggetti prestatori), l'indicazione all'utente – e di conseguenza la scelta di quest'ultimo – sarà univoca e diretta.
- Se invece dovessero risultare idonei a quelle specifiche esigenze del beneficiario una pluralità di Soggetti prestatori iscritti negli Elenchi della Comunità, l'Assistente sociale titolare della presa in carico dovrà indicarli tutti, eventualmente orientando l'utente o chi ne cura gli interessi (ai quali è riservata la scelta), attraverso l'esplicitazione delle peculiarità delle prestazioni offerte dai diversi Soggetti gestori e di regola osservando un sistema di rotazione (per prestazioni analoghe) a garanzia della trasparenza e del principio di non discriminazione.
- La Comunità definisce, per ogni singolo beneficiario in carico, le ore settimanali o mensili autorizzate, comunicando i dati al Soggetto accreditato scelto.
- Nella comunicazione viene indicata la data entro la quale il servizio deve essere attivato.
- Nel limite delle ore autorizzate, la fruizione effettiva del servizio viene definita sulla base delle esigenze del beneficiario con una condivisione tra l'Assistente sociale della Comunità referente per il beneficiario e il Soggetto gestore.
- Qualsiasi modifica alle ore settimanali o mensili autorizzate deve essere preventivamente concordata con l'Assistente sociale incaricata ed è subordinata ad un'autorizzazione scritta preventiva della Comunità se comporta una maggiore spesa.
- La distribuzione del monte ore nell'arco del mese deve seguire le indicazioni contenute nei singoli progetti individualizzati.
- Il soggetto accreditato si impegna a realizzare i piani di assistenza degli utenti assegnati, organizzando in piena autonomia le proprie risorse umane e strumentali, mantenendo organici e sistematici contatti con il Servizio socio-assistenziale, per riferire circa l'andamento degli interventi e la situazione dell'utente, ai fini di eventuali adeguamenti ed aggiornamenti dei piani di assistenza programmati, di cui rimane responsabile il Servizio socio assistenziale in accordo con l'utente stesso.
- Il soggetto gestore si impegna a:

✓ segnalare al Servizio socio-assistenziale le situazioni che richiedono l'intervento dell'assistente sociale referente;

- ✓ indirizzare l'utente al Servizio socio-assistenziale per le eventuali richieste di modifica del servizio (aumenti/diminuzioni di orario, richiesta ulteriori servizi,...) nonché per la formulazione di eventuali reclami/osservazioni relative al servizio ricevuto;
 - ✓ utilizzare gli strumenti concordati col Servizio socio-assistenziale per la gestione e la verifica del servizio;
- Il Servizio Socio assistenziale si impegna a trasmettere al soggetto accreditato unitamente al piano di assistenza ed alla scheda utente, il piano di lavoro concordato.
 - Per le esigenze di cui alla presente convenzione il soggetto gestore è vincolato ad indicare il Referente Tecnico-Organizzativo, responsabile della regolare erogazione dei servizi affidati e incaricato dei rapporti con il Servizio socio-assistenziale.
 - Il Servizio socio-assistenziale, per le esigenze ordinarie, è rappresentato dalla Assistente Sociale titolare del caso.
 - Il Referente Tecnico-Organizzativo indicato dal soggetto accreditato è tenuto a partecipare alle riunioni di programmazione, verifica ed aggiornamento dei piani individuali di assistenza, fissate d'intesa con il referente della Comunità e gli utenti o i famigliari degli stessi.
 - Per discutere di questioni urgenti inerenti l'attività oggetto del presente contratto il Referente Tecnico-Organizzativo ed il referente del servizio sociale potranno richiedere specifiche riunioni, coinvolgendo se necessario gli operatori direttamente impegnati nell'erogazione delle prestazioni, senza che queste siano riconosciute quali ore di assistenza domiciliare da parte dell'Amministrazione di Comunità, nel limite di complessive 30 ore anno.
 - L'eventuale sostituzione del Referente Tecnico-Organizzativo sunnominato, anche temporanea, dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio socio-assistenziale.
 - Il Referente Tecnico-Organizzativo del soggetto gestore o il suo sostituto, dovranno garantire un recapito almeno telefonico, che dovranno ricomprendere almeno la fascia oraria 8:00–17:00. Il numero telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato al Servizio socio-assistenziale.

Art. 8

Attivazioni, riattivazioni e sospensioni del servizio

Attivazioni:

Il soggetto gestore si impegna ad attivare i servizi richiesti dall'utente sotto il coordinamento dalla Comunità:

- in via normale entro quattro giorni dalla richiesta stessa (giorno ricevimento richiesta incluso);
- a seguito di dimissioni ospedaliere o per urgenze nel minor tempo possibile e comunque entro due giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione da parte della Comunità in accordo con l'utente (giorno ricevimento richiesta incluso) su contatto telefonico e con trasmissione del piano di assistenza domiciliare a mezzo mail;

Riattivazioni:

Il soggetto gestore si impegna a riattivare i servizi richiesti dalla Comunità in accordo con l'utente:

- dalla data di fine sospensione qualora la comunicazione di sospensione del servizio preveda la data di riattivazione.
- entro 3 giorni dalla richiesta di riattivazione del servizio (giorno ricevimento richiesta incluso) qualora la comunicazione di sospensione non preveda la data di riattivazione;
- a seguito di dimissioni ospedaliere o per urgenze nel minor tempo possibile e comunque non oltre due giorni dal ricevimento della richiesta di riattivazione (giorno di ricevimento richiesta incluso) da parte della Comunità, su contatto telefonico e con trasmissione della richiesta a mezzo mail.

Sospensioni:

La sospensione dei servizi, per cause direttamente riferibili all'utente (a titolo esemplificativo decesso utente, ricovero improvviso dell'utente, rifiuto del servizio da parte dell'utente...) avviene senza preavviso e non comporta oneri in capo alla Comunità fatto salvo quanto di seguito previsto in caso di assenza non programmata dell'utente per i servizi in corso o non sospendibili da subito specificando la relativa motivazione.

La sospensione di servizi per un tempo determinato (previsione nella comunicazione di attivazione di data di inizio e di fine servizio) coincide con la data di fine servizio salvo diversa comunicazione.

La sospensione o revoca di servizi per diversa organizzazione degli stessi da parte dalla Comunità avviene dopo sei giorni decorrenti dalla data della comunicazione al soggetto gestore.

Assenze non programmate dell'utente

In caso di assenza non prevista dell'utente negli orari concordati verrà riconosciuto al soggetto gestore per il servizio aiuto a domicilio un corrispettivo a *forfait* di 15 (quindici) minuti per ogni operatore richiesto dalla Comunità.

Il soggetto gestore è tenuto a dare immediato avviso al Servizio Socio – assistenziale dalla Comunità dei casi di assenza non prevista dell'utente, o comunque di qualsiasi altro motivo per cui venga apportata una variazione rispetto al piano di lavoro originario, comunicandolo in giornata, a mezzo posta elettronica.

Qualora per qualsiasi motivo l'operatore sia impedito a raggiungere il posto di lavoro, il gestore dovrà provvedere

immediatamente a garantire il servizio con altro dipendente in possesso dei requisiti prescritti, avvisando gli utenti dell'eventuale ritardo.

Nei casi invece in cui il soggetto gestore non effettui i servizi previsti a favore degli utenti per cause non imputabili agli utenti stessi od alla Comunità (a titolo esemplificativo per eventi atmosferici, problemi tecnici particolari, interruzioni o difficoltà nella viabilità...) non sarà riconosciuto al soggetto gestore alcun corrispettivo per "tentato servizio di assistenza domiciliare", pur rimanendo l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta alla Comunità, con le motivazioni del mancato servizio.

Art. 9

Gestione dei rapporti convenzionali e protocolli operativi

I rapporti tra il soggetto accreditato ed il Servizio socio-assistenziale per l'attuazione della presente convenzione, che non attengono al funzionamento ordinario dei servizi disciplinato dal precedente articolo, saranno gestiti dalla direzione del soggetto accreditato e dal Responsabile del Servizio socio assistenziale della Comunità, coadiuvato dal personale Assistente sociale competente per area.

Nell'ambito della gestione della convenzione, qualora sia necessario per un miglior funzionamento dei servizi, potranno essere definiti ed applicati protocolli operativi.

Art. 10

Disposizioni riguardanti personale e attrezzature

Il Soggetto gestore si obbliga ad impiegare, nella gestione del servizio, risorse umane, organizzative e strumentali individuate dal vigente *Catalogo provinciale dei servizi socio-assistenziali* alle condizioni e con le figure professionali richieste per la tipologia di intervento di cui alla presente Convenzione.

Il Soggetto gestore rispetta per il proprio personale incaricato gli obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi, di ordine igienico-sanitario e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica previsti dalla normativa vigente, nonché ad applicare condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro di riferimento per la categoria, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in rapporto alla mancata osservanza di quanto sopra.

E' onere del Soggetto gestore provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con idonea certificazione, per il proprio personale incaricato.

Per il solo servizio di trasporto ed accompagnamento i mezzi dal soggetto accreditato, dovranno rispettare le normative antinquinamento euro 5, nella percentuale minima del 66% del totale dei mezzi utilizzati, in ogni caso i mezzi non potranno essere inferiori alla normativa antinquinamento euro 4, dovranno inoltre essere dotati di estintore e sacchetto di sabbia assorbente (sepiolite).

Art. 11

Durata della Convenzione

La presente Convenzione, sottoscritta da entrambe le Parti, ha validità a decorre dal **01/07/2024** (o dalla data di sottoscrizione, se successiva) e fino al **30/06/2027**, salvo revoca scritta di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata o Interoperabilità PiTre, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta.

La Convenzione perderà definitivamente efficacia con il provvedimento che determina la cessazione della vigenza dell'ultimo accreditamento annotato o dell'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità.

Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del Soggetto gestore, la Comunità provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, ammetterà il Soggetto gestore all'Elenco/agli Elenchi della Comunità con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione. Tuttavia se la variazione comporta la modifica del soggetto giuridico del Soggetto gestore (es. cambio di Codice Fiscale e/o Partita IVA) o in caso di trasferimento della titolarità dell'accreditamento, il Soggetto gestore dovrà sottoscrivere una nuova Convenzione di accreditamento, in sostituzione della presente.

La Comunità si riserva unilateralmente la facoltà di modificare in tutto o in parte il testo della presente Convenzione, in caso di intervenute modifiche di legge, modifiche procedurali o di requisiti per l'accreditamento provinciale, dandone idonea comunicazione al Soggetto gestore.

Il Soggetto accreditato ha il diritto di rinunciare all'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di intervenuta modifica, ferme restando le obbligazioni a suo carico di cui al punto inerente l'art. 18 della presente Convenzione "*Recesso, revoca, decadenza*".

Art. 12
Responsabile dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile dell'esecuzione del presente atto è il signor Michele Tonini, Responsabile del Servizio socio-assistenziale della Comunità.

Art. 13
Corrispettivi e tariffario

Le Parti, di comune accordo, stabiliscono che i corrispettivi dovuti dalla Comunità al Soggetto accreditato/gestore sono determinati sulla base di quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 347 dell'11 marzo 2022 concernente "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali", alla luce anche degli incrementi ISTAT e delle peculiarità del territorio, tariffe approvate con provvedimento del Presidente della Comunità n. ____ di data ____/____/____ e individuate al paragrafo seguente del presente articolo.

Le tariffe indicate ricomprendono ogni e qualsivoglia onere (costo del personale, coordinamento, supervisione/formazione, rimborso chilometrico, incontri di verifica, ...), ad esclusione dell'IVA di legge, che va aggiunta, se e in quanto dovuta.

Al fine di compensare gli oneri del gestore per gli spostamenti/trasferimenti per ogni cambio utente, l'ora fronte utente sarà considerata di 66 minuti.

Tipologie tariffe	3.20 Assistenza domiciliare e di contesto
Tariffa forfettaria di primo ingresso	€ 100,00
Tariffe base oraria	
Servizio aiuto domiciliare	€ 33,50
Mancati servizi	€ 33,50
Accesso utenti	€ 33,50
Trasporto e accompagnamento utenti (+20%)	€ 40,20

Oltre alla tariffa base possono inoltre essere, in via eccezionale, riconosciute eventuali spese straordinarie ed onerose concordate preventivamente con la Comunità, previa autorizzazione formale da parte della Comunità medesima.

Il beneficiario dell'intervento deve comunicare al Soggetto gestore la propria assenza entro le ore 10:00 del giorno lavorativo precedente all'effettuazione dell'intervento ed in relazione a ciò non sarà corrisposta la tariffa prevista. Il Soggetto gestore è tenuto a comunicare prontamente (entro la giornata) all'indirizzo email sociale@comunitavaldifiemme.tn.it l'assenza comunicata dal beneficiario. Nel caso in cui invece il beneficiario sospenda l'intervento dopo tale termine o non dia preavviso della sua assenza (fatti salvi i casi di una valida giustificazione, comprovata da idonea documentazione quale certificati medici, ricoveri urgenti, ...), l'assenza sarà considerata ingiustificata e verrà quindi corrisposta al Soggetto gestore l'80% della tariffa prevista.

Il Soggetto gestore è tenuto a presentare mensilmente - entro il 10 del mese successivo l'erogazione - un documento comprovante gli interventi effettuati. Su richiesta del Servizio socio assistenziale dovranno essere prodotti giustificativi a firma del beneficiario degli interventi.

Una volta che la Comunità avrà pubblicato l'Elenco/gli Elenchi, le tariffe potranno subire variazioni nei seguenti casi:

- a) nuova approvazione o aggiornamento degli atti programmatori provinciali in materia;
- b) adeguamenti contrattuali o inflattivi;

Eventuali nuovi importi delle tariffe verranno individuati con provvedimento del Responsabile del Servizio socio-assistenziale e comunicati al Soggetto gestore.

L'aggiornamento delle tariffe sarà reso pubblico tramite il sito istituzionale della Comunità, nella sezione dedicata al presente affidamento.

In caso di variazione delle tariffe i servizi verranno fatturati alle tariffe vigenti al momento della prestazione eseguita. Nel periodo di preavviso, al Soggetto gestore che si avvale della facoltà di recesso, vengono praticate le tariffe anteriori alla variazione, per le sole attività svolte fino al momento della cessazione dell'accreditamento. Il Soggetto gestore ha il

diritto di rinunciare all'accreditamento entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di modifica del Tariffario.

La tariffa è da considerarsi quale contributo al singolo utente per il servizio fornito, per la cui corresponsione e gestione la Comunità territoriale della Val di Fiemme si surroga in tutto e per tutto nei suoi confronti.

L'inserimento nell'Elenco e la sottoscrizione della convenzione non comporteranno alcun obbligo in capo alla Comunità territoriale della val di Fiemme in riferimento a un numero minimo di presenze/utenti e/o a forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora non venga richiesto il servizio offerto dal Soggetto gestore.

Gli effetti della Convenzione si esplicheranno solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore dei beneficiari.

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015, il pagamento delle tariffe del servizio avverrà da parte della Comunità, in qualità di Ente surrogatorio del beneficiario, dietro presentazione, da parte del Soggetto gestore, di idonea fattura elettronica recante i codici CUP (se previsto) e CIG indicati nell'*incipit* della presente Convenzione e il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) **UFAOZL**.

Le entrate incassate dai Soggetti prestatori del servizio in relazione a quanto previsto dalla presente Convenzione sono incompatibili con altre risorse pubbliche destinate a copertura delle medesime spese, al fine di evitare cumulo di benefici.

Le tariffe sono corrisposte unicamente a seguito dell'autorizzazione della spesa da parte della Comunità.

Le frazioni inferiori all'ora di aiuto domiciliare dovranno essere fatturate ad un costo definito in proporzione all'ora intera. Per gli interventi di assistenza domiciliare dove è richiesta dalla Comunità la compresenza di più operatori sarà fatturata dal soggetto gestore la somma delle prestazioni di ogni singolo operatore.

Art. 14 **Modalità di pagamento**

La Comunità s'impegna a pagare al Soggetto gestore, a seguito di emissione di regolare fattura, le tariffe di cui al precedente art. 13, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e con riferimento al prezzo unitario.

La fattura relativa alle prestazioni erogate si intende "ricevuta" dalla data di protocollazione del protocollo della Comunità.

Nel caso in cui la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente, la stessa si intende "ricevuta" con la data di protocollazione del protocollo della Comunità della fattura fiscalmente a norma.

Il pagamento della fattura si intende "avvenuto" alla data del mandato di pagamento.

Il pagamento della fattura avviene entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Il Soggetto gestore è tenuto all'emissione di regolare documento fiscale che deve indicare, per ogni singolo beneficiario, la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenze/assenze) giornalmente rese.

Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con la Comunità.

Prima di procedere ai pagamenti, la Comunità verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC.

In caso di inadempienza contributiva da parte del Soggetto gestore si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte del Soggetto gestore si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio, Numero e data della determinazione di affidamento CUP (se previsto) e CIG, inserito nell'apposito riquadro dedicato.

Art. 15 **Responsabilità**

È fatto obbligo al Soggetto gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi indicati all'art. 2 della presente Convenzione.

Art. 16

Vigilanza, controlli e verifiche

La Comunità si riserva altresì la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità, con controlli periodici relativi alle autocertificazioni ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento provinciale e di iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità.

La Comunità si riserva altresì la facoltà di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dal Soggetto gestore, con particolare riguardo alla qualità dei servizi prestati ed al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni assunti.

La Comunità si riserva, infine, la facoltà:

- a) di controllare l'assolvimento dell'impegno del Soggetto gestore a rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e le prescrizioni di natura igienico-sanitaria di legge, nonché il contratto di lavoro di riferimento; allo scopo potrà richiedere in ogni momento al Soggetto gestore tutta la documentazione necessaria;
- b) di verificare a mezzo di propri incaricati e con propri strumenti, il grado di soddisfazione dell'utenza in ordine al servizio erogato.

Al fine di favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi, la Comunità territoriale della val di Fiemme tiene conto delle risultanze del controllo diffuso, inteso come segnalazione da parte degli utenti o della collettività di buone pratiche assistenziali e di disservizi.

Oltre alle periodiche verifiche infra-annuali circa l'andamento dei servizi, il soggetto accreditato redigerà e presenterà entro il 28 febbraio, alla Comunità una relazione sull'attività complessiva svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti; detta relazione dovrà riportare nello specifico:

- il numero degli operatori retribuiti coinvolti durante l'anno, il loro nominativi e relativa qualifica;
- le attività di aggiornamento in cui il personale retribuito è stato coinvolto durante l'anno.

Art. 17 Controversie - Penali

La Comunità si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., ed all'esecuzione d'ufficio, a spese del Soggetto gestore, in caso di inadempimento delle obbligazioni qui assunte.

La Comunità si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: frode, cessione del contratto, subappalto, inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, difformità sostanziale nella realizzazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, secondo quanto definito dalla disciplina provinciale in materia. In caso di risoluzione, al Soggetto gestore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione.

Il provvedimento di risoluzione della Convenzione sarà regolarmente notificato.

In caso di violazioni che non determinano la risoluzione immediata della Convenzione, la Comunità rileverà le mancanze riscontrate richiedendo al Soggetto accreditato di fornire ulteriori chiarimenti, con lettera da inviarsi entro 20 (venti) giorni dalla data di contestazione.

Nel caso in cui le giustificazioni non siano da imputare a cause di forza maggiore, la Comunità applicherà le sotto indicate penali, che dovranno essere versate dal Soggetto accreditato entro il termine di 20 (venti) giorni o, in caso di non versamento, trattenute dalla Comunità dai corrispettivi dovuti, e precisamente:

- a) per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale non inferiore ad Euro 100,00 (cento/00) e rapportata alla gravità del fatto;
- b) per ogni contestazione di non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni: penale di Euro 500,00 (mille/00);

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 18 Recesso, revoca, decadenza

La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Comunità:

- a) in caso di gravi violazioni degli obblighi in essa previsti;

- b) la decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del citato Regolamento – Età anziana aggregazione funzionale “Domiciliare e di contesto” di cui al catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020;
- c) nel caso in cui il Soggetto accreditato non sia più in possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a suo carico previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione o non sia più in possesso di tutti i requisiti richiesti per operare in regime di autorizzazione provinciale o per l'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità;
- d) nel caso di venire meno dei requisiti stabiliti dall'Avviso relativo all'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata dalla Comunità.

La Comunità può recedere in via unilaterale dalla presente Convenzione senza prevedere alcun tipo di indennizzo per il Soggetto gestore qualora abbia adottato un'ampia ed articolata motivazione in ordine alle ragioni che sorreggono la propria scelta di recedere non sindacabile, in sede di legittimità, nel merito delle valutazioni riservate alla discrezionalità tecnica del Responsabile del Servizio socio-assistenziale.

La Comunità dichiara la decadenza totale o parziale dall'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità quando:

- a) il Soggetto gestore non dà avvio all'esecuzione dell'intervento a favore del beneficiario, nonostante l'autorizzazione da parte della Comunità;
- b) rinuncia formale del Soggetto gestore all'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità;
- c) estinzione del Soggetto gestore.

La Comunità diffida il Soggetto gestore ad adempiere a quanto prescritto entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Il termine per la regolarizzazione può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, previa richiesta adeguatamente motivata del Soggetto gestore, qualora la scadenza non sia rispettata per cause indipendenti dalla sua volontà.

Nel periodo concesso per la regolarizzazione il Responsabile del Servizio socio-assistenziale può disporre l'interruzione momentanea dell'attività.

Nel caso di mancato adempimento entro i termini assegnati è disposta la decadenza, totale o parziale, dall'accreditamento.

La presente Convenzione è risolta su iniziativa del Soggetto gestore iscritto all'Elenco/agli Elenchi della Comunità in ogni momento tramite lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, da inviare alla Comunità, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso o di revoca, il Soggetto gestore ha l'obbligo di:

- informare i beneficiari dell'intervento erogato rispetto all'intervenuto recesso della Convenzione;
- non dichiararsi iscritto all'Elenco/agli Elenchi della Comunità;
- predisporre un accordo di collaborazione con la Comunità per garantire la continuità del servizio erogato fino al subentro del nuovo Soggetto gestore sugli interventi concordati.

Art. 19

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il Soggetto gestore è tenuto in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti i beneficiari degli interventi e la Comunità.

La Comunità e il soggetto prestatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

In relazione alla presente convenzione, la Comunità e il soggetto prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679

Art. 20

Applicazione del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008

Per quanto attiene i disposti di cui al D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, *“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi*

di lavoro”, il soggetto accreditato si impegna a presentare all’atto della sottoscrizione della presente convenzione il DVR “Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”

Art. 21

Responsabilità e copertura assicurativa

E’ fatto obbligo al Soggetto gestore garantire a suo esclusivo onere, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione, per l’intera durata della Convenzione, la copertura di eventuali danni a persone, animali o cose, che si dovessero verificare nell’espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Le condizioni dovranno essere quelle di seguito riportate:

- a) L’assicurazione deve rispondere delle somme che il Soggetto gestore è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali, sia per danni a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore di servizi per conto della Comunità (compresi danni alle cose in consegna e custodia ed alle cose trovatesi nell’ambito dell’attività di lavoro, anche di proprietà di terzi), anche per fatto imputabile agli operatori e/o ai beneficiari degli interventi, che dovranno essere considerati terzi tra loro.
- b) La polizza dovrà elencare tutte le attività indicate dal presente atto e comprendere l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie.
- c) Il massimale unico di assicurazione non dovrà essere inferiore all’importo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00) per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Il Soggetto gestore dovrà altresì stipulare polizza R.C.O., con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00), per danni, infortuni o altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione del servizio al personale dipendente.

L’assicurazione deve prevedere il riconoscimento della qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività del Soggetto gestore, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell’ambito delle suddette attività.

Il Soggetto gestore consegnerà alla Comunità copia della polizza di cui al presente articolo all’atto della firma della presente Convenzione.

Art. 22

Sub affidamento e subappalto

Il Soggetto accreditato non può sub affidare o subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 23

Osservanza di Leggi e Regolamenti

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente Convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti integralmente richiamati.

Art. 24

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) con la sola esclusione dell’IVA, sono a carico del Soggetto gestore.

Art. 25

Disposizioni di carattere fiscale

La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore accreditato.

E’ inoltre esente dall’imposta di bollo in quanto atto scambiato fra ente pubblico (art. 16 Tabelle allegato B del D.P.R. 642/1972) e una cooperativa sociale ONLUS di diritto (art. 27 bis del D.P.R. 642/1972)⁸.

Le Parti stabiliscono espressamente che la Convenzione è risolta di diritto (art. 1456 del Codice Civile), in tutti i casi in

cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

A tal fine il Soggetto gestore è tenuto a fornire alla Comunità gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tale comunicazione deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Soggetto gestore deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato, che in relazione alla presente Convenzione sarà il seguente: ***.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente la presente Convenzione rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 26

Anticorruzione

Il Soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità territoriale della val di Fiemme che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti", reperibile su internet all'indirizzo

<https://www.comunitavaldifiemme.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-della-Comunita> ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" stesso.

Il Soggetto gestore dichiara che la Comunità gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del "Codice di comportamento dei dipendenti" sopra richiamato, copia del *Codice* stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Soggetto gestore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La Comunità, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

La Comunità, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Soggetto gestore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi e nel rispetto del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 adottato dalla Comunità stessa.

Art. 27

Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Il Soggetto gestore inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "*Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Comunità territoriale della val di Fiemme ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente*".

Art. 28

Vincoli

Le Parti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 29

Domicilio speciale

Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso la Comunità territoriale della val di Fiemme – Via Alberti n. 4 – 38033 Cavalese (TN).

Per ogni effetto della presente Convenzione il Soggetto gestore si obbliga a comunicare alla Comunità l'esatto indirizzo e qualsiasi variazione del predetto domicilio che dovesse verificarsi nel corso della durata della presente Convenzione.

Art. 30

Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e la normativa contrattuale di settore.

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente Convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, le Parti eleggono come Foro competente in via esclusiva il Foro di Trento, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

Richiesto io sottoscritto Presidente della Comunità ho redatto il presente contratto in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto. Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità territoriale della val di Fiemme, tenuta presso il Servizio Affari Generali.

Cavalese, _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm..

Per

Il Legale Rappresentante

Per la Comunità territoriale della val
di Fiemme

Il Presidente

Fabio Vanzetta